

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI E MODALITA' PROCEDURALI PARTICOLARI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE DEI PLAY-OFF PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA 2002/2003 DI CALCIO A CINQUE

Il Presidente Federale,

- considerata la particolare articolazione del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2002/2003 che, al termine della stagione regolare, prevede lo svolgimento di gare per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia (Play-Off);
- considerato il ristretto margine temporale del calendario degli incontri interessanti i Play Off;
- ritenuta pertanto la necessità di abbreviare i termini procedurali nelle materie previste all'art. 24, commi 5b), 7b) e 8b) del Codice di Giustizia Sportiva, al fine di assicurare il regolare svolgimento della competizione;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia sportiva:

d e l i b e r a

le seguenti modalità procedurali particolari, in uno con le necessarie abbreviazioni di termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva:

1. le decisioni del Giudice Sportivo inerenti i risultati delle gare sono inappellabili;
2. gli eventuali reclami al Giudice Sportivo avverso il risultato della gara, ivi compresi quelli avverso la posizione dei calciatori partecipanti, dovranno essere preannunciati per iscritto in duplice copia agli arbitri della stessa, entro 30 minuti dal suo termine;
3. gli arbitri provvederanno a consegnare copia del preannuncio alla controparte.

Le relative motivazioni dovranno essere consegnate, o trasmesse via fax al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello della gara;

4. per la notifica del reclamo alla controparte il domicilio ufficiale delle squadre è fissato presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, presso la quale verranno affisse le motivazioni del reclamo;
5. le società interessate hanno la facoltà di prendere visione di tali motivazioni entro la stessa ora (10.00);
6. le eventuali controdeduzioni dovranno essere consegnate o trasmesse via fax al Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, entro le ore 12.00 dello stesso giorno senza obbligo di comunicazione alla squadra reclamante;
7. ai soli provvedimenti disciplinari, quando consentito dalle norme, è possibile proporre appello alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque;
8. le decisioni della Commissione Disciplinare sono ulteriormente appellabili avanti la C.A.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro